



COMUNE DI FISCAGLIA
Provincia di Ferrara

ORDINANZA N. 15 del 21/05/2020

Oggetto: CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DELLA NUTRIA (MYOCASTOR COYPUS) SUL TERRITORIO COMUNALE - AUTORIZZAZIONE ALLO SPARO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL R.D. 773/1931 (TULPS)

IL SINDACO

Vista la legge 157/92 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare:

- l'art. 2, comma 2, come coordinato con le modifiche apportate dall'art. 11, comma 12-bis del DL 91/2014, convertito con modificazioni nella legge 116/2014, e con le modifiche apportate dall'art. 7, comma 5, lett. a) della legge 221/2015, che recita:

"Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19.";

- l'art. 19, comma 2 che recita:

"Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.";

vista la legge regionale 8/94 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", in particolare l'art. 16, commi da 1 a 5, che recita:

"1. La Regione ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.

2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6.

3. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.

4. abrogato.

5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazioni di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.";

considerato che:

- la nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale per la produzione di pellicce condotto in strutture di stabulazione spesso inadeguate che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano;
- l'incremento annuo della specie è molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo di 13,96 piccoli per femmina (cfr. Cocchi R. e F. Riga, 2001 - Linee guida per il controllo della Nutria - *Myocastor coypus* - Quad. Cons. Natura, 5, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare;
- non sono presenti predatori naturali della nutria nell'ambiente locale;
- la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature inferiori allo zero termico per periodi di tempo prolungati;
- la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico che caratterizza il territorio comunale, così come quello provinciale e la porzione pianeggiante della regione Emilia-Romagna, facilita l'incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie;

- in assenza di fattori ambientali che ne limitino la crescita demografica, la popolazione delle nutrie sfugge ai processi naturali che tendono a stabilizzarla in relazione alla specifica nicchia ecologica occupata e può pertanto essere controllata solo tramite interventi artificiali;
- è evidente la natura alloctona della nutria rispetto all'ecosistema della pianura padana, ovvero la sua completa estraneità all'ambiente locale;

dato atto che:

- le tane ipogee delle nutrie, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, scavate lungo le arginature dei molteplici corsi d'acqua presenti nel nostro territorio, comportano rilevanti rischi idraulici potenzialmente in grado, fra l'altro, di mettere in serio pericolo l'incolumità di cose e persone in un territorio come quello di Fiscaglia per il 70% al di sotto del livello del mare ed in cui i canali presentano, in alcuni casi, quote idrauliche superiori al piano campagna;
- con proprio comunicato stampa del 04/03/2015, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara denunciava come la proliferazione di colonie del roditore "nutria" è da tempo un fenomeno molto preoccupante per i riflessi diretti sulla sicurezza idraulica ed anche per l'attività di derivazione irrigua;
- il reticolo idrografico nel territorio comunale di Fiscaglia si sviluppa spesso in fregio alle arterie stradali, pertanto la presenza di nutrie può procurare situazioni di potenziale pericolo al traffico veicolare sia in relazione ai possibili cedimenti del rilevato ascrivibili a collasso delle tane, sia alla presenza di questi animali sulla carreggiata;
- inoltre, è evidente come le tane che spuntano sulle capezzagne, spesso parallele ai canali, possono costituire, in caso di collasso, un grave pericolo in particolare per gli addetti alla guida dei mezzi agricoli;
- l'elevata presenza di questa specie alloctona ha un carattere invasivo e rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di interesse comunità biotiche, tant'è che l'IUCN (International Union for Conservation of Nature) l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale: la popolazione di questo animale alloctono, infatti, entra in competizione con diverse specie autoctone, alcune delle quali protette, pregiudicando la corretta conservazione dell'habitat naturale del territorio;
- al riguardo, perfino alcune delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ex art. 13 L. 349/1986 (p. es. WWF) hanno in diverse occasioni suggerito alle istituzioni pubbliche di procedere ad un contenimento di tale specie alloctona, per i gravi danni causati alle biocenosi vegetali ed animali;
- la nutria, essendo un roditore essenzialmente erbivoro, si rende responsabile di elevati danni alle coltivazioni agricole, come risulta dalle rilevanti richieste di risarcimento presentate dai coltivatori negli anni passati; danni che per il 2006 sono stati stimati nella provincia di Ferrara in oltre 180.000 €.

considerato, inoltre, che:

- mediamente tra il 2000 ed il 2006, l'attuazione dei piani provinciali di controllo numerico della nutria ha portato in provincia di Ferrara all'abbattimento di circa 28.000 esemplari all'anno (*cfr. Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2008-2012 - Quadro Conoscitivo II Parte*);

- a fronte di una popolazione stimata nel 1999 di almeno 36.000 individui nel territorio ferrarese (cfr. *Basso R., 1999 - Ricerca operativa sulla dinamica di popolazione e metodi di controllo delle nutrie sul territorio ferrarese. Relazione per l'Amministrazione Provinciale di Ferrara*), dell'alto tasso di fecondità e del potenziale riproduttivo enorme della specie, è facile immaginare quanto sia determinante il numero di abbattimenti per il controllo numerico della popolazione, altrimenti soggetta a crescita esponenziale;

richiamata la circolare interministeriale P.G. 21814 del 31/10/2014 del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con cui si evidenziano:

- la possibilità, nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, dell'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le "specie nocive";
- la possibilità di procedere non solo al contenimento, ma anche all'eliminazione totale della specie (analogamente a quanto si fa per le derattizzazioni);
- la non applicabilità della L. 189/2004 sul maltrattamento degli animali e del Regolamento CE n. 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l'abbattimento;

visto il "Piano Regionale di controllo della nutria", di durata quinquennale, approvato con la D.G.R. n. 551 del 18/04/2016, che ne affida l'attuazione ai Comuni per le aree urbane ed alle Province per le superfici agro-silvo-pastorali, prevedendo la sottoscrizione di apposite Convenzioni con le Province, da parte degli Enti di Gestione dei Parchi e delle Riserve naturali, dei Comuni e di altri soggetti interessati quali gli Enti gestori delle acque, come i Consorzi di Bonifica;

dato atto che il suddetto piano regionale è finalizzato espressamente (cfr. pag. 21) all'eradicazione della nutria, "*... in quanto specie alloctona e non tutelata dalla legge n. 157/1992 ...*" e quindi non prevede "*..., così come indicato dall'ISPRA, che debba essere prevista la prioritaria applicazione di metodi indiretti ecologici di intervento come disposto dall'art. 19 della medesima legge n. 157/1992.*";

valutato che:

- la situazione creatasi a seguito del cambiamento continuo e repentino della disciplina sul contenimento della popolazione della nutria ha gravemente menomato, rallentato ed, in alcuni casi addirittura impedito per lunghi periodi l'attività di contenimento, tanto da permettere una proliferazione incontrollata della sua popolazione sull'intero territorio comunale;
- infatti, con l'approvazione della legge 116/2014 di conversione del DL 91/2014, alla fine di agosto 2014, che inserisce la nutria tra le specie escluse dall'applicazione della legge 157/92 e fino ad oggi, la situazione si è via via aggravata, in quanto l'attività di controllo della popolazione è stata inizialmente sospesa per effetto della decadenza dei presupposti giuridici del piano provinciale di controllo, quindi ripresa con grosse difficoltà logistiche ed organizzative, in vigenza del piano comunale, poi ancora sospesa in attesa del piano regionale e quindi di nuovo ripresa, ma con ridotta frequenza di battute da parte dei coadiutori, per cui è verosimile che, nello stesso periodo, si sia verificata una decisa impennata della popolazione di nutrie, come è dato supporre, a giudicare dagli assembramenti di esemplari sempre più frequentemente riscontrabili nelle campagne, nonché dalle aperte manifestazioni di malcontento che si registrano e che provengono dagli operatori del settore agricolo e delle associazioni degli agricoltori, pubblicate anche sui quotidiani locali, considerando anche la complessiva mitezza del clima negli ultimi inverni;

atteso che, sul piano giuridico:

- l'art. 12, comma 2 della legge 157/92 dispone che *"Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13."*;
- l'art. 2, comma 2 della legge 157/92, come novellato, esclude la nutria dal novero delle specie di fauna selvatica oggetto di tutela e recita: *"Le norme della presente legge non si applicano alle ... nutrie"*, per cui la caccia alla nutria non rappresenta *"esercizio venatorio"* o *"attività venatoria"* e ne consegue la possibilità di considerare che la caccia alla nutria sfugga alla restante disciplina della legge 157/92;
- nondimeno, tra le limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 21 della legge 157/92 ne compaiono alcune che hanno ad oggetto non già la tutela della fauna selvatica (da cui è esclusa la nutria), bensì la tutela della pubblica incolumità e che devono perciò considerarsi applicabili anche alla caccia alle nutrie, tra queste:
 - o il divieto di cui alla lettera e), di *"esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali"*;
 - o il divieto di cui alla lettera f), di *"sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale"*;
- le limitazioni di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 21 della legge 157/92 sopra richiamate sono sommariamente sovrapponibili con il divieto di cui all'art. 57 del TULPS (RD 773/1931) che recita:

"Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa."
- il piano regionale di cui sopra non prevede alcuna deroga ai divieti summenzionati;

rilevato tuttavia che:

- notoriamente le nutrie si incontrano in prossimità delle proprie tane che realizzano di preferenza sulle sponde dei fossi e dei canali, i quali molto spesso, nei territori di bonifica quale la pianura ferrarese ed anche il comune di Fiscaglia, corrono in fregio a quelle stesse strade lungo le quali operano i limiti relativi alle distanze di sicurezza per lo sparo;
- è riferito come a decine le nutrie popolino i cortili inerbiti, i giardini e gli orti delle case coloniche;
- gli interventi di limitazione previsti nel piano regionale, per essere efficaci, devono necessariamente poter essere condotti quando le condizioni di prelievo sono maggiormente favorevoli, nonché assumere caratteristiche di capillarità e di continuità sia temporale che spaziale;
- le limitazioni testé elencate al prelievo di esemplari di nutria si traducono indubbiamente ed inevitabilmente in un ostacolo insormontabile all'attuazione del piano regionale;

considerato che il piano regionale, al paragrafo 4, lett. f), attribuisce ai comuni il controllo della nutria nelle aree urbane con l'uso esclusivo delle gabbie trappola avvalendosi di imprese di disinfestazione o pest control ma che, di fatto, tale modalità è inattuabile in quanto la popolazione di nutrie nelle aree agricole è talmente aumentata che anche i centri abitati sono ormai invasi e l'impiego delle sole gabbie non è realisticamente praticabile per il contenimento del problema;

richiamata la comunicazione della Provincia di Ferrara del 15/03/2017 indirizzata all'Assessorato all'Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia Romagna con cui si mettono in luce i limiti all'operatività del Piano Regionale vigente, evidenziando la sproporzione tra ampiezza dei bisogni ed insufficienza delle risorse messe in campo;

atteso che il Comune di Fiscaglia ha approvato con DCC n. 21 del 04/07/2017 e quindi sottoscritto il 10/11/2017 la Convenzione tra la Provincia di Ferrara, i comuni della Provincia, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, e l'Agenzia interregionale per il fiume PO - A.I.PO, per il coordinamento di azioni integrative al piano regionale di controllo della nutria, in particolare per la contribuzione finanziaria al mantenimento della collaudata piattaforma telefonica di registrazione e monitoraggio degli interventi ed al riconoscimento di un rimborso spese ai coadiutori;

ribadito che le nutrie tendono a formare le loro tane scavandole nelle arginature dei fossi stradali e dei canali di bonifica, scolo ed irrigazione i quali, per le caratteristiche del territorio, corrono spesso in fregio alle strade di qualsiasi categoria ed in prossimità delle case e corti rurali;

preso atto:

- che la Convenzione di cui sopra riserva alla Provincia di Ferrara la competenza per gli interventi richiesti dalle aziende agricole e pone a carico del comune ogni intervento richiesto da soggetti diversi, tra cui anche gli interventi nelle corti rurali, negli agglomerati e nelle case sparse, oltre che nell'ambito prettamente urbano indicato nel piano regionale;
- che in forza di quanto sopra, anche nelle corti rurali vale il vincolo del piano regionale, secondo cui *"I Comuni attivano il controllo della nutria nelle aree urbane con l'uso esclusivo di gabbie trappola"*
- che va ribadita la necessità di ricorrere a soluzioni più efficaci del semplice uso di gabbie trappola e comunque diverse dal ricorso alle ditte di pest control o di disinfestazione i cui servizi risulterebbero senza dubbio eccessivamente onerosi per i bilanci comunali;
- che per l'attuazione di piani di limitazione e controllo numerico della fauna selvatica, la Provincia si avvale anche dei Coadiutori titolari di licenza di caccia, apposite figure abilitate, ai sensi dell'art. 16 della LR 8/94, a seguito di un esame sostenuto presso la Provincia, i quali prima di ogni intervento devono accreditarsi sia preventivamente che a conclusione, nell'apposito Sistema vocale regionale denominato: "Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca";
- che l'intervento di controllo mediante abbattimento diretto con arma da fuoco, previsto al paragrafo 3, lettera b) del piano regionale, risulta essere di gran lunga il metodo più efficace, rapido e meno oneroso;

valutato che occorra, pertanto, impiegare il metodo dell'abbattimento con arma da fuoco ovunque si rilevi la presenza di popolazioni di nutrie e quindi anche e soprattutto lungo le sponde dei canali e dei fossi stradali, superando la limitazione sopra menzionata del TULPS che riguarda le strade e le abitazioni;

inteso quindi autorizzare, ai sensi dell'art. 57 del TULPS, lo sparo con arma da fuoco di cui al paragrafo 3 del piano regionale anche lungo le strade comunali, in direzione di queste, dentro ai luoghi abitati e in deroga espressa a tutti i divieti di cui all'art. 21, lettere e) ed f) della legge 157/1992;

considerato comunque che tale autorizzazione in deroga è rivolta solo ed esclusivamente ai Coadiutori provinciali, i quali dovranno in ogni caso comunicare preventivamente alla Polizia Locale di volta in volta il programma delle battute di prelievo, in modo che quest'ultima adotti le idonee ed opportune misure di accompagnamento ed assistenza nei casi in cui essa ritenga necessario presidiare l'evento, governarlo ovvero impedirlo, a tutela dell'incolumità pubblica o privata;

ritenuto quindi opportuno, alle condizioni di cui sopra, permettere alle squadre di Coadiutori regolarmente autorizzati dalla Provincia di Ferrara, per un periodo di tempo limitato e con obbligo di rendicontazione al Comune del numero e della localizzazione dei prelievi giornalieri, nell'ambito delle operazioni di cattura ed abbattimento disciplinate dagli atti sopra richiamati, di esplicitare la propria attività di controllo della popolazione di nutrie mediante abbattimento con arma da fuoco anche nelle aree urbane non costruite, nelle corti coloniche, nelle immediate vicinanze delle abitazioni, in prossimità delle arginature dei canali, nonché lungo le strade comunali bianche od asfaltate, e tutte le loro pertinenze;

considerato inoltre che i Coadiutori provinciali a cui è assegnato il territorio del Comune di Fiscaglia hanno dato massima disponibilità ad effettuare in massa battute di prelievo serali quasi quotidiane, durante il periodo che va dalla fine di maggio alla metà del mese di giugno 2020;

ritenuto in conclusione indispensabile e urgente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, ribadire l'emergenza nutrie nel territorio di Fiscaglia e, di conseguenza, avviare immediatamente azioni di intensificazione dell'attività di limitazione della sua popolazione;

visto l'art. 54, comma 4 del D.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

dato atto che la suddetta emergenza costituisce presupposto per l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs. 267/2000;

ponderati l'interesse alla tutela dell'incolumità pubblica sotteso all'esercizio del potere di cui all'art. 54, comma 4 del D.lgs. 267/2000, con i diversi interessi pubblici, diffusi, collettivi e privati coinvolti nella vicenda de qua;

richiamati l'articolo 703 del vigente Codice Penale nonché l'art. 57 del TULPS che vietano, senza licenza dell'autorità, lo sparo con armi da fuoco nelle immediate vicinanze delle abitazioni;

dato atto che il presente provvedimento tiene luogo ed esplica gli effetti della Licenza di cui all'art. 57 del TULPS;

richiamate le norme e le responsabilità vigenti in materia di Pubblica Sicurezza e di regolazione dell'uso delle armi da fuoco, che non vengono dal presente provvedimento in alcun modo derogate;

considerato infine che l'ultima campagna organica di prelievo di nutrie da parte delle squadre organizzate di coadiutori sotto l'egida della Polizia Locale risale al mese di marzo 2019;

sentito il Responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile del Comune;

DICHIARA

per le motivazioni riportate nella parte narrativa, qui integralmente richiamata, una situazione di emergenza nel territorio del Comune di Fiscaglia dovuta alla eccessiva presenza di nutrie (*Myocastor coypus*)

E ORDINA

1. I Coadiutori regolarmente autorizzati dalla Provincia di Ferrara, ai sensi dell'art. 16 della LR 8/94, a cui è assegnato il territorio del Comune di Fiscaglia, sono autorizzati ad effettuare abbattimenti con arma da fuoco a tutti gli esemplari di nutria (*Myocastor coypus*), secondo quanto previsto dal paragrafo 3, lettera b) del "Piano Regionale di controllo della nutria" approvato con la D.G.R. n. 551 del 18/04/2016, anche nelle aree urbane non costruite, nelle corti coloniche, nelle immediate vicinanze delle abitazioni, in prossimità delle arginature dei canali, nonché lungo le strade comunali bianche od asfaltate, e tutte le loro pertinenze.
2. L'autorizzazione in deroga di cui al punto 1 precedente è rivolta solo ed esclusivamente ai Coadiutori provinciali, i quali dovranno, per il tramite del loro coordinatore locale designato dalla Provincia di Ferrara, in ogni caso comunicare preventivamente alla Polizia Locale, di volta in volta, il programma delle battute di prelievo, in modo che quest'ultima adotti le idonee ed opportune misure di accompagnamento ed assistenza, nei casi in cui essa ritenga necessario presidiare l'evento ovvero impedirlo, a tutela dell'incolumità pubblica o privata. Le disposizioni degli agenti di Polizia Locale devono essere pedissequamente osservate da parte dei coadiutori;
3. L'autorizzazione in deroga di cui al precedente punto 1 opera esclusivamente nel periodo che va dal 22 maggio al 15 giugno 2020 e prevede che il coordinatore locale dei Coadiutori, al termine del periodo trasmetta al Comune il rendiconto dei capi abbattuti con indicazione delle giornate e dei siti di prelievo.
4. L'autorizzazione di cui al precedente punto 1 tiene luogo della Licenza prevista dall'art. 57 del TULPS (RD 773/1931) e deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui all'art. 21 della legge 157/1992 sull'esercizio dell'attività venatoria.
5. L'autorizzazione di cui al precedente punto 1 opera in base alle seguenti prescrizioni ulteriori:
 - a. la prestazione degli operatori sopra indicati è gratuita, salvo che per i rimborsi chilometrici ai coadiutori da corrispondere nel quadro della Convenzione con la Provincia;
 - b. l'Amministrazione Comunale è tenuta esente da ogni responsabilità per eventuali danni a terzi connessi all'esecuzione di abbattimento delle nutrie. E' pertanto assolutamente vietato l'abbattimento di nutrie da parte di soggetti non esplicitamente autorizzati;
 - c. ogni violazione alla presente ordinanza sarà denunciata all'autorità giudiziaria. La mancata osservanza delle disposizioni impartite, comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione anche in riferimento al singolo operatore.
6. La presente ordinanza è pubblicata sul sito del Comune di Fiscaglia;
7. Affinché sia data materiale esecuzione alla presente ordinanza e per opportuna conoscenza della stessa, essa è trasmessa a:

- Sig. Ulderico Casalati, in qualità di coordinatore della squadra locale dei Coadiutori provinciali
- Polizia Locale di Fiscaglia
- Prefettura di Ferrara - protocollo.prefe@pec.interno.it
- Stazione Carabinieri di Migliarino - tfe30568@pec.carabinieri.it
- Stazione carabinieri di Massa Fiscaglia - tfe26537@pec.carabinieri.it
- Comando carabinieri di Portomaggiore - tfe31281@pec.carabinieri.it
- Corpo di Polizia Provinciale di Ferrara - provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it
- Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara - posta.certificata@pec.bonificaferrara.it
- Regione Emilia-Romagna, Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Reno e Po di Volano - stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it
- Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca, Servizio attività faunistico-venatorie e pesca - territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it
- AUSL di Ferrara - areaveterinaria@pec.ausl.fe.it
- ISPRA - protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
- C.I.A., stampaferrara@cia.it
- CONFAGRICOLTURA, ferrara@confagricoltura.it
- COLDIRETTI, ferrara@coldiretti.it
- Associazione Nazionale Libera Caccia, patdav@tin.it
- Federazione Italiana della Caccia, fidc.ferrara@fidc.it
- Enalcaccia, ferrara@enalcaccianazionale.it
- ARCICACCIA, neddi.mantovani@uispfe.it
- ITALCACCIA, info@italcaccia.it
- ATC Ferrara, atc@atcferrara.it

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

IL SINDACO

Agr. Fabio Tosi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.